

ESENTE DALL'IMPOSTA DI BOLLO EX ART. 27-BIS DELLA

TABELLA ALLEGATA AL DPR 26 OTTOBRE 1972, N. 642

N.ro 20482/14890 di rep.

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FONDAZIONE

Repubblica Italiana

L'anno duemiladiciotto (2018) addì ventitre (23)
del mese di Febbraio in Milano, Via del Vecchio Politecnico n. 3, alle ore 11,20.

Innanzi a me

Dr. Marco TRASPADINI, Notaio in Milano ed iscritto
nel Collegio Notarile di Milano e riuniti.

Sono presenti

= POMPOSELLI D.ssa Raffaella, nata a Gioi il 3 Gennaio 1953, residente a Milano, Via Toselli n. 26, cittadina italiana, C.F. PMP RFL 53A43 E037I;

= COSTINI D.ssa Gavina, nata a Trieste l'11 Marzo 1950, residente a Roma, Via Lorenzo Vidaschi n. 9, cittadina italiana, C.F. CST GVN 50C51 L424Q;

= TURITTO Donato, nato a Cassano delle Murge l'1 Aprile 1953, residente a Milano, Via Toselli n. 26, cittadino italiano, C.F. TRT DNT 53D01 B998E;

= DI NARDO Arch. Giovanni, nato a Paliano il 30 Dicembre 1943, residente a Tivoli, Strada San Gregorio n. 24, cittadino italiano, C.F. DNR GNN 43T30


Registrato presso
Agenzia delle Entrate
Ufficio di Milano 2

addì 13/03/2018

N° 11794

Serie IT

con € 200,00



G276A;

comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo.

La Signora POMPOSELLI D.ssa Raffaella mi richiede di ricevere il seguente Verbale del Consiglio di Amministrazione della:

"FONDAZIONE BELLADONNA PER LA DIVULGAZIONE DELLA SCIENZA OMEOPATICA - ONLUS", il cui acronimo è "FONDAZIONE BELLADONNA ONLUS"

con sede legale in Milano, Viale Bianca Maria n.

35, C.F. 97264380151, iscritta nel Registro Regio-

nale delle Persone Giuridiche Private - tenuto

presso il R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano - con

Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.

9702 del 20 Ottobre 2014 con il n. 2757, iscritta

al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Milano al n.

2053107, divenuta Fondazione a seguito di trasfor-

mazione di cui all'atto a rogito Notaio Laura CA-

VALLOTTI di Milano in data 4 Marzo 2014, n.ro

21668/6571 di rep., registrato a Milano il 4 Mar-

zo 2014 al n. 4505 serie 1T.

Assume la Presidenza, ai sensi di statuto, la pre-

detta Signora POMPOSELLI D.ssa Raffaella, Presiden-

te del Consiglio di Amministrazione della Fondazio-

ne, la quale constatato:

- che la presente riunione è stata convocata per

questo giorno, in questo luogo e alle ore 11,00,

con avviso inviato a tutti gli interessati a mezzo

posta elettronica in data 9 Febbraio 2018;

- che, oltre ad esso Presidente, sono presenti gli

altri Consiglieri COSTINI D.ssa Gavina, Vice Presi-

dente, TURITTO Donato e DI NARDO Arch. Giovanni,

qui pure sottoscritti, mentre risulta assente giu-

ustificato l'altro membro del Consiglio di Ammini-

strazione Signora BATHIA Urmilla;

- che, ai sensi dell'art. 11 dello statuto della

Fondazione, il Consiglio di Amministrazione della

stessa è, fra l'altro, competente a deliberare e

ventuali modifiche dello statuto;

- che, ai sensi dell'art. 12 dello statuto della

Fondazione, per le deliberazioni concernenti l'ap-

provazione di modifiche statutarie è richiesto il

voto favorevole di almeno due terzi dei membri del

Consiglio di Amministrazione;

- che ogni membro del Consiglio di Amministrazione


ha diritto ad un voto e che, in caso di parità,

prevale il voto del Presidente;

dichiara l'odierna riunione validamente costituita

per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:



Modifiche allo Statuto vigente su indicazione dell'Agenzie delle Entrate di Milano, necessarie a mantenere lo status di Onlus.

Dichiarata aperta la discussione sul predetto Ordine del Giorno, il Presidente fa presente agli intervenuti che, da una serie di incontri fra gli stessi, unitamente allo studio professionale che segue la parte contabile e fiscale e all'Agazia delle Entrate, è emersa la necessità di adottare alcune modifiche allo statuto della Fondazione, ai fini di mantenere i benefici derivanti dall'acquisizione della qualifica di "ONLUS" e anche al fine di preparare la Fondazione all'ingresso nella categoria degli Enti del Terzo Settore, di cui al D.Lgs. n. 117/2017.

Tenuto conto di queste esigenze, è stato elaborato un nuovo testo condiviso di statuto che il Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente dà poi una sintetica lettura delle più importanti variazioni rispetto al vigente statuto ed invita infine il Consiglieri a deliberare su quanto sopra.

Segue breve ma esauriente discussione al termine della quale il Presidente dà atto che il Consiglio

di Amministrazione, con votazione unanime dei membri qui intervenuti,

ha deliberato

1) di approvare il nuovo testo di statuto della Fondazione che al presente Verbale si allega sotto la lettera "A";


2) di conferire mandato al Presidente e al Vice Presidente (D.ssa COSTINI) del Consiglio di Amministrazione, in via fra loro disgiunta, di apportare al presente Verbale ed allegato statuto le modifiche, soppressioni o aggiunte eventualmente richieste dalla competente Autorità in sede di iscrizione del presente Verbale nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private presso il R.E.E. della C.C.I.A.A. di Milano.

Null'altro essendovi a deliberare la seduta viene tolta alle ore 12,00.

*** ** ***

Di questo atto richiesto da me ricevuto io Notaio ho dato lettura ai componenti che, a mia domanda lo hanno dichiarato conforme alla propria volontà omessa, a richiesta degli stessi, la lettura dell'allegato.

Così pubblicato, scritto a macchina da me Notaio con mezzi muniti dei requisiti di Legge e da me



completato a mano in due fogli occupati per pagine cinque e parte della sesta, viene sottoscritto, sia in fine che a margine, dai comparenti e da me Notaio, sempre alle ore 12,00.

F.to POMPOSELLI Raffaella

F.to TURITTO Donato

F.to Giovanni DI NARDO

F.to Gavina COSTINI

F.to Marco TRASPADINI - Notaio -

ALLEGATO SUB. "A" AL N. 20482/14890 DI REP.

STATUTO

FONDAZIONE BELLADONNA

PER LA DIVULGAZIONE DELLA SCIENZA OMEOPATICA -

ONLUS

Art. 1 - Costituzione

È costituita una Fondazione, avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (O.n.l.u.s.), denominata "Fondazione Belladonna per la divulgazione della scienza omeopatica - Onlus", il cui acronimo è "Fondazione Belladonna Onlus".

Al momento dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, sussistendo tutti i requisiti previsti dal D.Lgs. 3 Luglio 2017, n. 117, ed ottenuta l'iscrizione nel suddetto Registro, la Fondazione potrà utilizzare la denominazione "Fondazione Belladonna per la divulgazione della scienza omeopatica - Ets", il cui acronimo è "Fondazione Belladonna Ets".

La Fondazione Belladonna per la divulgazione della scienza omeopatica - Onlus è una Fondazione di partecipazione ed opera in conformità ai disposti dell'art. 12 e seguenti del codice civile.

La Fondazione ha l'obbligo di fare uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o co-



<p>municazione rivolta al pubblico, della locuzione "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" o dell'acronimo "O.n.l.u.s." o, in futuro, una volta ottenuta l'iscrizione nell'apposito Registro, della locuzione "Ente del Terzo Settore" o dell'acronimo "Ets".</p> <p>La Fondazione Belladonna per la divulgazione della scienza omeopatica - Onlus, di seguito semplicemente Fondazione, fissa la propria sede in Milano.</p> <p>Art. 2 - Scopi</p> <p>La Fondazione non ha scopo di lucro ed opera perseguendo le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.</p> <p>La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 460/97, e dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, nel settore della ricerca scientifica di particolare interesse sociale, dell'assistenza sociale e socio sanitaria e della beneficenza.</p> <p>La Fondazione, in particolare, svolge la propria attività istituzionale nel settore della ricerca scientifica di particolare interesse sociale nell'ambito della prevenzione, diagnosi e cura di tutte le patologie dell'essere umano, e di assi-</p>	
--	--

<p>stenza diretta ai soggetti che si trovano in stato di bisogno.</p> <p>La Fondazione si prefigge lo scopo di promuovere la ricerca scientifica, lo studio, la conoscenza, la divulgazione, la pratica e la tutela della scienza omeopatica, con riferimento al suo unico fondatore C.F. Samuel Hahnemann.</p> <p>La Fondazione potrà svolgere le seguenti attività:</p> <p>a) finanziamento e realizzazione di ricerche scientifiche di particolare interesse sociale che stabiliscano i parametri che, nel rispetto della medicina omeopatica, devono essere applicati nella sperimentazione clinica;</p> <p>b) finanziamento e realizzazione di ricerche scientifiche di particolare interesse sociale che valutino il processo di guarigione della malattia mediante l'utilizzo della medicina omeopatica;</p> <p>c) istituzione di borse di studio destinate a persone con comprovata difficoltà economica sia su temi afferenti la cultura omeopatica e la medicina omeopatica e sia su temi di valore sociale od umanitario;</p> <p>d) visite e aiuti sociali.</p> <p>La Fondazione potrà svolgere attività volte alla promozione e al supporto delle proprie finalità</p>	
--	--



quali attività connesse e accessorie a quelle istituzionali, fra cui:

1) la promozione, costituzione e gestione di centri di documentazione e di divulgazione della scienza omeopatica;

2) la promozione e realizzazione diretta e/o indiretta di corsi di preparazione e di perfezionamento per i propri operatori, relativi alla medicina omeopatica anche in collaborazione con altri enti, pubblici o privati;

3) l'organizzazione e gestione di servizi educativi inerenti la medicina omeopatica destinati all'istruzione e alla formazione dei pazienti e dei loro familiari;

4) la costituzione di comitati e gruppi di studio e ricerca;

5) l'organizzazione e realizzazione di tavole rotonde, convegni, video-conferenze, congressi, dibattiti, inchieste, seminari relativi alla medicina omeopatica e alle sue applicazioni, anche in collaborazione con enti pubblici o privati;

6) la promozione, finanziamento e patrocinio di manifestazioni culturali inerenti gli scopi istituzionali, anche in collaborazione con enti pubblici o privati;

7) l'acquisizione, traduzione, pubblicazione e divulgazione di testi in conformità agli scopi istituzionali;

8) la produzione, redazione, edizione e diffusione di una rivista e/o periodico relativi all'attività istituzionale perseguita;

9) la pubblicazione e diffusione di atti di convegni, di seminari, di studi e ricerche afferenti alla medicina omeopatica;

10) la stipula di convenzioni con enti pubblici e/o privati per la gestione di corsi e seminari per gli operatori della Fondazione e per la fornitura di servizi nell'ambito dei propri scopi istituzionali;

11) la costituzione e gestione di biblioteche;

12) la partecipazione e/o collaborazione con altri enti, pubblici e/o privati, operanti nei medesimi settori.

La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle a loro strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, poiché integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. n. 460/97 e successive modificazioni ed integrazioni, e nei limiti previsti dal D.Lgs. n. 117/2017 e successive

modificazioni ed integrazioni.

Art. 3 - Patrimonio

Per il perseguimento dei propri fini il patrimonio della Fondazione è costituito:

i) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili effettuati dai fondatori, anche divenuti tali ai sensi dell'art. 5 del presente statuto;

ii) dai beni mobili o immobili che sono pervenuti o perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto e che verranno destinati a patrimonio con delibera del Consiglio di Amministrazione;

iii) da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati, nonché da persone fisiche, sempre che gli stessi siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dai fondatori;

iv) dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio.

Art. 4 - Fondo di gestione

Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito:

i) dalle rendite e dai proventi derivanti dal pa-

trimonio della Fondazione medesima;

ii) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate al Fondo di dotazione;

iii) dagli altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici;

iv) dai contributi dei fondatori, anche divenuti tali ai sensi dell'art. 5 del presente statuto;

v) da altre entrate compatibili con le finalità della Fondazione nei limiti della normativa vigente per le ONLUS e per gli Enti del Terzo Settore.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 5 - Fondatori

Sono fondatori originari in considerazione dell'impegno personale sin dalla sua fondazione le signore: dott.ssa Pomposelli Raffaella, dott.ssa Tonini Elena, dott.ssa Mariani Isabella e dott.ssa Costini Gavina.

Possono divenire fondatori, nominati tali con delibera adottata a maggioranza dal Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono al fondo

di dotazione o anche al fondo di gestione della stessa, in misura non inferiore a quella stabilita, nelle forme e nella misura, dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 11 del presente statuto.

Art. 6 - Organi

Sono organi della Fondazione:

il Presidente;

il Consiglio di Amministrazione;

il Comitato Scientifico;

il Collegio dei Revisori Legali.

Art. 7 - Il Presidente

Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi ed in giudizio, con tutti i poteri attinenti l'ordinaria amministrazione della stessa, ivi compreso quello di nominare procuratori determinandone le attribuzioni.

Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Scientifico.

Il Presidente, con la collaborazione del Segretario Generale, per ogni esercizio sociale predispo-

ne entro il mese di novembre il bilancio preventivo ed entro il mese di marzo quello consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione nei tempi e secondo le modalità fissate all'art. 11) del presente statuto.

Il Presidente, coadiuvato dal Segretario Generale, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e provvede ai rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni.

Il Presidente firma gli atti e quanto occorre per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati; sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione; cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario.

Il Presidente adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vicepresidente.

Il Presidente può delegare singoli compiti al Vicepresidente o ad altri membri del Consiglio di Amministrazione.

Art. 8 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Am-

ministrazione tra i propri membri.

Il Vice Presidente fa le veci del Presidente in caso di assenza o impedimento dello stesso, con gli stessi poteri e relative limitazioni.

Art. 9 - Il Segretario Generale

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri.

Il Segretario Generale è responsabile operativo dell'attività della Fondazione.

Egli collabora con il Presidente:

- alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione ed alla loro presentazione agli organi collegiali, nonché al successivo controllo dei risultati;

- alla predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;

- all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed alla predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

Cura la gestione dei programmi di attività della Fondazione ed è responsabile, in collaborazione con il Presidente, del buon andamento dell'amministrazione.

Art. 10 - Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri.

Sono membri a vita del Consiglio di Amministrazione i fondatori: dott.ssa Pomposelli Raffaella e dott.ssa Costini Gavina, mentre i rimanenti membri sono nominati dal Consiglio di Amministrazione.

Alla morte della dott.ssa Pomposelli Raffaella e/o della dott.ssa Costini Gavina subentreranno rispettivamente i loro eredi e, pertanto, il Consiglio di Amministrazione sarà così composto: un membro nominato dagli eredi della dott.ssa Pomposelli Raffaella, un membro nominato dagli eredi della dott.ssa Costini Gavina, gli altri tre membri nominati dal Consiglio di Amministrazione.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute e preventivamente approvate dal Consiglio stesso.

Art. 11 - Compiti e poteri

Al Consiglio di Amministrazione spetta:

i) stabilire i criteri e i requisiti perché i sog-

getti di cui all'art. 5 possano divenire fondatori;

ii) procedere alla nomina dei fondatori ai sensi dall'art. 5 del presente statuto;

iii) nominare i membri del Comitato Scientifico;

iv) procedere alla nomina del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario Generale del Consiglio di Amministrazione;

v) deliberare eventuali modifiche dello statuto, su proposta di ciascun membro del Consiglio di Amministrazione;

vi) approvare per ogni esercizio sociale entro il mese di dicembre il bilancio preventivo ed entro il mese di aprile quello consuntivo. Al bilancio preventivo deve essere allegato il programma di attività, mentre il bilancio consuntivo deve essere corredato dalla relazione al bilancio;

vii) stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni della Fondazione;

viii) stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;

ix) approvare eventuali Regolamenti interni per la gestione e l'organizzazione della Fondazione;

x) determinare i contributi necessari all'equilibrio finanziario della Fondazione;

xi) deliberare l'accettazione dei contributi, del-

le donazioni e dei lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e mobili;

xii) deliberare lo scioglimento dell'ente e la devoluzione del patrimonio; xiv) svolgere ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente statuto.

Art. 12 - Convocazione e quorum

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di norma, in seduta ordinaria almeno due volte all'anno ed in seduta straordinaria ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno la metà dei consiglieri.

Le convocazioni devono essere fatte con comunicazione scritta, da recapitarsi a ciascun membro con preavviso di almeno dieci giorni.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e del relativo ordine del giorno.

In caso di urgenza, la convocazione avviene con comunicazione scritta inviata a ciascun membro con almeno tre giorni di preavviso.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza

assoluta dei presenti. Per le deliberazioni concernenti l'approvazione di modifiche statutarie e lo scioglimento dell'ente è richiesto il voto favorevole di almeno due terzi dei membri.

Ciascun membro ha diritto ad un voto. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 13 - Verbali delle adunanze

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su appositi registri numerati in ogni pagina e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario Generale del Consiglio di Amministrazione.

Art. 14 - Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è presieduto dal Presidente della Fondazione.

Il Comitato Scientifico è composto da tre a cinque membri nominati dal Consiglio di Amministrazione tra le personalità distinte nei campi di attività che riguardino gli scopi della Fondazione.

I componenti del Comitato Scientifico durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

I componenti del Comitato Scientifico vengono sostituiti in caso di dimissione, permanente impedimento o decesso, per il rimanente periodo del quinquennio in corso.

Art. 15 - Convocazione e compiti

Il Comitato Scientifico si riunisce almeno una volta all'anno e può essere convocato ogni qualvolta il presidente della Fondazione lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei componenti il Comitato stesso.

Il Comitato Scientifico:

- formula proposte motivate sulle iniziative della Fondazione;
- esprime i pareri sui programmi di attività ad esso sottoposti dal Consiglio di Amministrazione;
- esprime il parere sui risultati conseguiti in ordine alle singole iniziative attuate dalla Fondazione.

Art. 16 - Il Collegio dei Revisori Legali

La Fondazione potrà, oltre i casi espressamente previsti dalla legge, istituire un Collegio dei Revisori Legali.

Il Collegio dei Revisori Legali è composto di tre membri, nominati dai soci fondatori: dott.ssa Pomposelli Raffaella e dott.ssa Costini Gavina.

Alla loro morte, i membri del Collegio dei Revisori Legali sarà nominato di comune accordo dagli eventuali eredi della dott.ssa Pomposelli Raffaella e della dott.ssa Costini Gavina.

Esso provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi; effettua verifiche di cassa.

I membri del Collegio dei Revisori Legali possono, ove richiesti, assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei Revisori Legali dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

Art. 17 - Albo dei benemeriti

Presso la Fondazione è istituito l'albo dei soci benemeriti nel quale vengono iscritti, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, gli enti pubblici e privati, nonché le persone fisiche che abbiano contribuito al perseguimento dei fini statutari.

L'albo dei soci benemeriti potrà essere disciplinato da apposito Regolamento.

Art. 18 - Albo dei volontari

Presso la Fondazione è pure istituito l'albo delle persone che prestano la loro attività a titolo di volontariato per il raggiungimento delle finalità della Fondazione.

L'albo dei volontari potrà essere disciplinato con apposito Regolamento.

Art. 19 - Esercizio finanziario

L'esercizio decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Gli utili e gli avanzi di gestione possono essere utilizzati solo per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 20 - Estinzione e devoluzione

In caso di estinzione e/o scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio della Fondazione verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre

1996, n. 662, ovvero, ottenuta l'iscrizione nel Registro del Terzo Settore, ad Enti del Terzo Settore (ex art. 9 D.Lg. n. 117/2017) sentito l'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e successive modificazioni e/o integrazioni, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 21 - Clausola di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge, anche quelle in materia di Enti del Terzo Settore.

F.to POMPOSELLI Raffaella

F.to TURITTO Donato

F.to Giovanni DI NARDO

F.to Gavina COSTINI

F.to Marco TRASPADINI - Notaio -

E' copia

conforme all'originale.

Milano, li 13 Marzo 2018.

